



STATUTO DI ASSOCIAZIONE ONLUS

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art.1

È costituita una associazione non a scopo di lucro denominata "Cerchio delle Abilità ONLUS"

L'associazione -agli effetti fiscali -assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.2

L'associazione ha sede legale in Torino, C.so Giovanni Agnelli 107

Con deliberazione del proprio consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

Art.3

L'associazione ha durata di novantanove anni.

L'assemblea straordinaria dei/delle soci/ie potrà prorogare, alla scadenza, il termine di durata.

TITOLO II

Scopo ed oggetto

Art. 4

L'associazione -nel perseguire esclusive finalità di solidarietà sociale -si propone di ideare e realizzare progetti che, nell'ambito del territorio in cui essa opera, supportino la crescita di autonomia di bimbi con disabilità motorie, cognitive e/o sensoriali quanto più possibile rispondente ai bisogni identificati dalle relative famiglie.

In particolare si identifica la realtà familiare come la realtà privilegiata dove possa partire un progetto di crescita della persona disabile.

Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni -anche di volontariato- e di queste con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.

Art. 5

L'oggetto dell'attività dell'associazione riguarda quindi:

- a) collaborare all'organizzazione di attività rivolte ai singoli o a gruppi atte a farne crescere la reale autonomia nella relazione con se stessi e con gli altri;
- b) preparare attività di formazione specifica alle famiglie al fine di consentire lo sviluppo di percorsi di autonomia;
- c) collaborare all'organizzazione di iniziative ricreative finalizzate all'animazione del tempo libero dei bimbi disabili e delle relative famiglie, con attenzione specifica alle modalità di integrazione ed interazione con le realtà circostanti;
- d) favorire lo scambio di informazioni ed esperienze tra le famiglie e con operatori specializzati nel supportare l'autonomia;
- e) costituzione e gestione di un centro di documentazione, ricerca ed informazione aperto a enti pubblici o privati e a privati cittadini;
- f) redazione, traduzione, diffusione di dispense, riviste, libri e altro materiale informativo e di documentazione di interesse specifico.

L'associazione per realizzare gli scopi primari - oltre alle attività essenziali indicate alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo - potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.

Art.6

Possono essere soci coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi dell'associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa associazione.

L'associazione ha la facoltà di nominare soci onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini istituzionali dell'associazione stessa.

Tutti i soci hanno diritto di voto ad eccezione dei minorenni.

Art. 7

I soci si suddividono in due categorie:

- soci collaboratori
- soci ordinari.

Sono soci collaboratori coloro che si impegnano nell'associazione con apporti continuativi e che sono promotori di attività sociali.

Sono soci ordinari coloro che rinnovano annualmente il loro impegno associativo e che fruiscono dei servizi della associazione.

Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal direttivo al principio di ogni anno sociale: le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano di servizi erogabili. I soci onorari possono essere dispensati dal versamento di quote e/o dei contributi dell'associazione.

È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Art.8

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal consiglio con riferimento agli artt. 6 e 7 del presente statuto.

L'ammissione dei nuovi soci deve avvenire a seguito della presentazione da parte di un socio collaboratore e venire ratificata dall'assemblea dei soci.

Successivamente alla costituzione, lo status di socio collaboratore viene conferito dal consiglio direttivo; un socio ordinario deve essere associato da almeno un anno prima di poter vedere modificato il suo status.

Art. 9

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Art. 10

Può recedere su domanda il socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali.

Il recesso è accordato dal consiglio direttivo tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con l'associazione.

Art. 11

Può essere dichiarato decaduto il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 12

Può essere escluso il socio:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'associazione;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo che al socio sia stato contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di dieci giorni per eventuali controdeduzioni.

Art. 13

Il socio che cessa di appartenere alla associazione per recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

TITOLO III

Organi sociali

Art. 14

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo
- il presidente
- il collegio dei revisori dei conti.

Art. 15

L'assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal consiglio direttivo e mezzo avviso da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Non è ammessa delega. Un terzo dei soci aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'assemblea. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta. Sono compiti dell'assemblea:

- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'associazione;
- b) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- c) nominare tra i soci collaboratori i componenti del direttivo identificati fissandone il numero prima dell'elezione e i componenti del collegio dei revisori dei conti;
- d) deliberare su ogni argomento sottoposto dal consiglio direttivo;
- e) modificare, su proposta del consiglio direttivo, lo statuto sociale e i regolamenti;
- f) deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione.

Art. 16

Le assemblee sono presiedute dal presidente o da un socio collaboratore nominato dall'assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

Art. 17

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di soci presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale.

Art. 18

Il consiglio direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'assemblea. Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea. Esso dura in carica tre anni.

I componenti del consiglio direttivo, che variano da un minimo di tre a un massimo di cinque, sono rieleggibili. Il consiglio direttivo può delegare parte delle sue funzioni a un amministratore delegato, ad un comitato esecutivo o a un direttore.

Art. 19

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
- c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;
- d) convocare le assemblee previste dallo statuto;
- e) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
- f) nominare i soci onorari e i nuovi soci collaboratori;
- g) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- h) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- i) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci e terzi;
- l) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.

Art. 20

Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Le delibere del consiglio direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri. Il consiglio direttivo nomina al suo interno un tesoriere e un segretario verbalizzante.

Art. 21

Il presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione ed è nominato dal consiglio direttivo. Il vicepresidente, pure nominato dal consiglio direttivo, ricopre le funzioni del presidente in caso di indisponibilità. Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere attribuiti all'amministratore delegato e/o al direttore ed eventualmente ad operatori dell'associazione.

Art. 22

Il collegio dei revisori dei conti è composto da due membri, eletti dall'assemblea. Esso dura in carica due anni ed è rieleggibile. Spetta al collegio dei revisori controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità e i libri contabili. Di ogni ispezione e controllo si deve dare esito nella relazione che il collegio redige annualmente all'assemblea dei soci.

TITOLO IV

Patrimonio - Esercizio sociale

Art. 23

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote di adesione, dalle quote annuali dei soci, da eventuali altri contributi associativi supplementari, dalle donazioni e da ogni cospite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno.

Gli utili e gli avanzi nella gestione non sono mai distribuibili tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Non sono previsti compensi per lo svolgimento delle cariche sociali, così come per lo status di socio collaboratore.

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione

Art. 24

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a enti e organismi con qualifica di ONLUS o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n.662.

TITOLO VI

Clausola compromissoria

Art. 25

I soci sono obbligati a rimettere a decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra associazione e soci che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.

In caso di controversia tra soci l'arbitro sarà unico e scelto dal consiglio direttivo, in caso di controversia tra l'associazione ed un socio o più soci, il collegio arbitrale sarà composto da tre persone: una scelta dal consiglio direttivo, una dal socio/i in controversia e la terza dai due arbitri di parte.